C/2025/6413

25.11.2025

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di «Allied Democratic Forces», gruppo oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2025/2398 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2401 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi a essi associati

(C/2025/6413)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione di «Allied Democratic Forces», gruppo che figura nell'allegato della decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio ([1]), modificata dalla decisione (PESC) 2025/2398 del Consiglio ([2]), e nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio ([3]), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/2401 del Consiglio ([4]), concernenti misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi a essi associati.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di includere il suddetto gruppo nell'elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693 e al regolamento (UE) 2016/1686.

Si richiama l'attenzione del gruppo in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencate nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/1686, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici in conformità dell'articolo 5 di tale regolamento.

Il gruppo in questione può presentare una richiesta volta a ottenere la motivazione riguardo alla sua inclusione nell'elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere inviate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea (all'attenzione del gruppo COMET designazioni)
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il gruppo in questione può presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e unitamente a eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che lo include nell'elenco. Al riguardo si richiama l'attenzione del gruppo in questione sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/1693 e all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1686. Affinché siffatte richieste possano essere valutate in occasione del prossimo riesame, esse dovranno essere presentate **entro il 30 aprile 2026**.

Si richiama inoltre l'attenzione del gruppo in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

([1]) GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.
([2]) GU L, 2025/2398, 24.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2398/oj.
([3]) GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.
([4]) GU L, 2025/2401, 24.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2401/oj.